

Fornitura di Gas Tecnici per i laboratori ARTA

Cig Z371FB8208

CAPITOLATO SPECIALE

1. Premessa

- Le presenti condizioni particolari sono di riferimento alla RdO per la fornitura di cui al punto 2.
- Le condizioni riportate nel presente documento, che si intendono accettate da parte dell'operatore economico al momento della trasmissione dell'offerta, sono supplementari e, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. Oggetto

- Oggetto del presente contratto è la fornitura in somministrazione di gas tecnici per i laboratori Arta da effettuarsi presso la sede in seguito indicata: Distretto di Pescara, Distretto di Chieti, Distretto di Teramo e Distretto di L'Aquila. La fornitura dei prodotti, di cui in elenco, è di tipo "aperto" e avverrà sulla base di ordinativi emessi dalle singole sedi distrettuali dell'ARTA. La durata della fornitura è di **12 mesi** dalla data di stipula del contratto
- La descrizione del bene, dettagliatamente indicata anche nel Modello di Offerta allegato in formato elettronico nella RdO sul MEPA, è la seguente:

Codice	Descrizione della fornitura	Purezza	Formula	Unità di misura	Confez.to bombola (orientativo)
	ACETILENE 2.6 IN BOMBOLE	99,6%	C ₂ H ₂	Kg	MIN.Kg 1-MAX Kg 5
	ARGON 5.0 IN BOMBOLE	99,999%	Ar	Mc	Mc 10,80
	ARGON ELETTRONICO IN BOMBOLE		Ar	Mc	Mc 10,80
	ARIA 5.0 IN BOMBOLE	99,999%		Mc	Mc 10
	AZOTO 5.5 IN BOMBOLE	99,999%	N ₂	Mc	Mc 10
	AZOTO 5.5 (BOMBOLETTE)	99,999%	N ₂	Mc	Mc 2.5
	AZOTO LIQUIDO IN DEWAR			Lt	LT 60
	ELIO 5.5 IN BOMBOLE	99,9995%	He	Mc	Mc 10
	IDROGENO 5.0 IN BOMBOLE	99,999%	H ₂	Mc	Mc 10
	OSSIGENO 3.5 IN BOMBOLE	99,95%	O ₂	Mc	Mc 10
	OSSIGENO 3.5 (BOMBOLETTE)	99,95%	O ₂	Mc	Mc 1
	METANO IN BOMBOLE purezza min 99,999%	99,999%	CH ₄	Mc	Mc 10
	ANIDRIDE CARBONICA 4.5 IN BOMBOLE	99,995%	CO ₂	Kg	Kg 30

Si intende per gas tecnici quelli la cui purezza è compresa tra il 95% e il 99%; gas puri quelli la cui purezza è compresa tra il 99% e il 99,99% e gas ultrapuri quelli la cui purezza è compresa tra il 99,99% e il 99,99999%.

- I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche descritte nella tabella e alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione e alla immissione in commercio.
- Il prezzo unitario offerto in sede di offerta economica deve essere riferito all'unità di misura (kg, mc, lt, ecc) e non alla singola confezione offerta. L'indicazione del confezionamento offerto è richiesta esclusivamente ai fini degli ordinativi da parte dei Distretti.
- Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste dalle condizioni della fornitura e dalla normativa in vigore.

3. Importo del contratto

- L'affidamento della fornitura è prevista in unico lotto e non sono ammesse offerte parziali per singoli lotti.
- Il ribasso dovrà essere effettuato sui singoli prezzi per ciascuna tipologia e tali prezzi costituiranno i riferimenti per i successivi ordini da parte dei Distretti.
- I prezzi indicati nel Modello di Offerta allegato sono comprensivi del prezzo del gas a Kg o mc, spese di trasporto, anche trasporto al piano, facchinaggio, spese di manipolazione merci pericolose, trasporto al piano, facchinaggio e spese generali (spedizione ecc...).E' esclusa solo l'iva.
- I trasporto deve essere effettuato indistintamente, senza aggravio di costi, presso le sedi dei Distretti a Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila.
- La fornitura dovrà essere effettuata anche presso le sedi in cui i Distretti dovessero trasferirsi nel corso del periodo contrattuale, con la piena osservanza delle misure di prevenzione di cui al DUVRI allegato.

4. Obblighi il fornitore

- La fornitura del bene dovrà essere effettuata al piano con estrema cura e puntualità entro 24 ore dalla chiamata (telefonata, pec c...)da parte della sede interessata. In caso di urgenza il fornitore ha l'obbligo di effettuare consegne anche con tempi inferiori.
- Il fornitore assumerà l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative vigenti, e di provvedere alla consegna della merce a rischio e pericolo proprio.
- La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasposto da cui si evincano sede di consegna, cig, quantità e altri dati identificativi dei prodotti consegnati
- Il fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

- Il Fornitore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.
- Il Fornitore è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose della Stazione Appaltante o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente onere della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
- Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci lavoratori occupati nel presente appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la propria categoria e da eventuali accordi integrativi territoriali.
- Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18. È fatto inoltre obbligo di ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura effettuata.
- In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

5. Modalità di esecuzione della fornitura

- Luogo di consegna: la fornitura del bene dovrà essere avvenire presso i Distretti Provinciale di Chieti, Pescara, L'Aquila e Teramo in base agli ordinativi ricevuti.
- Data e ora di consegna: la data e l'ora di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile/richiedente la singola fornitura.
- La consegna deve avvenire al piano senza oneri aggiuntivi.
- La fornitura comprende anche il ritiro delle bombole vuote.
- Resta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di accettare o meno la consegna a seguito di controllo della fornitura del bene.
- Altri oneri: le spese di spedizione e di trasporto del materiale alla sede di destinazione sono a totale carico del fornitore. La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico il fornitore. Il fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della medesima.

- Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di manomissioni ma la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere nel caso di eventuali contestazioni in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del bene.
- Contestazioni: la Stazione Appaltante nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate mediante PEC. Il Fornitore ha 5 (cinque) giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni. La Stazione Appaltante, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni del Fornitore ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato si riserva la facoltà di rifiutare la merce e di richiederne la sostituzione, a totale carico della ditta, con obbligo di consegna del materiale sostitutivo entro 24 ore. La mancata sostituzione della merce nei termini sarà considerata "mancata consegna" con applicazione delle penali di cui all'art. 6. Qualora la ditta non fosse in grado di ottemperare a quanto richiesto, la Stazione Appaltante potrà acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando al fornitore l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto. In ogni caso, l'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna.
- Rifiuto fornitura: la fornitura rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura del fornitore ed, in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto la merce si intenderà giacente presso l'ufficio al quale è stata consegnata, a rischio e pericolo del fornitore che non potrà pretendere risarcimento dei danni neppure in caso di completa distruzione della merce stessa.
- Nessun risarcimento potrà essere preteso nei confronti della Stazione Appaltante per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione

6. Penali

- Qualora il Fornitore esegua la prestazione in ritardo, la Stazione Appaltante procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate mediante PEC con le modalità di cui all'art.5.
- In caso di ritardo ovvero di "mancata consegna" l'Amministrazione procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni o per la loro sostituzione è prevista una penale giornaliera pari al 2% del valore della singola fornitura ritardata o non conforme (per ciascun giorno di ritardo) e, comunque un importo non inferiore a € 15,00.
 - Le penali assegnate non potranno superare complessivamente un decimo del valore totale del contratto e in tal caso l'Ente potrà procedere alla risoluzione contrattuale
- Nel caso in cui l'inadempimento permanga pregiudicando il normale svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Qualora il contraente non esegua la prestazione, l'Amministrazione, dopo aver inutilmente intimato l'adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

- In presenza di penalità a carico del fornitore la stazione Appaltante tratterà l'importo corrispondente dalla liquidazione del corrispettivo.

7. Fattura

- La fattura, liquidata solo previa dichiarazione di regolare esecuzione dal parte del Responsabile del singolo ordine, successivamente alla data di consegna della merce, nonché dietro emissione di regolare DURC acquisito d'ufficio dall'Ente, dovrà essere intestata e trasmessa in formato elettronico a: Arta Abruzzo Viale G. Marconi n. 178 Pescara – Partita IVA 01599980685 - Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica UF6BTO- indipendentemente dalla sede di consegna dei vari prodotti. L'Ente è soggetto al meccanismo dello Splyt payment.
- Nella fattura, emessa mensilmente per ciascun Distretto, dovranno essere riportati: il numero di R.d.O. e il CIG, indicati nella stessa richiesta, i dati di riferimento di ciascuna consegna (numero protocollo ordine, luogo di consegna numero di documento di trasporto ecc...), nonché gli estremi identificativi del C/C dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione

8. Ritardi nel pagamento della fattura

- Gli eventuali ritardi nel pagamento della fattura a favore del fornitore non daranno luogo alla corresponsione di interessi o di indennizzi di risarcimento per ritardi non imputabili alle normali attività espletate dagli uffici della Stazione Appaltante.

9. Privacy

- Dovranno essere rispettate le regole sulla privacy, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. .

10. Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza

- La Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o con centrali di committenza regionali che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
- Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

11. Stipula del contratto

- Il relativo contratto sarà stipulato in modalità telematiche sulla piattaforma Mepa. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di

leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

- Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante.

12. Risoluzione del contratto

- Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta inviata al Fornitore, i seguenti casi:
 - cessazione dell'attività commerciale, fallimento dell'attività commerciale, liquidazione coatta amministrativa;
 - violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
 - applicazione di penali nei casi previsto dall'art. 7;
 - grave inadempimento o frode nell'esecuzione della fornitura richiesta;
 - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dal Fornitore contraente per l'aggiudicazione del presente contratto;
 - violazione del divieto di cessione del contratto.Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 108 del Dlgs 50/2016.

13. Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto

- Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto.
- L'inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto stesso.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto di cui all'oggetto. Essa ne darà comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno dieci giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- In caso di recesso della Stazione Appaltante, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
- Ai sensi dell'art. 1 c.13 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, c.1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c.3 della Legge n. 488/1999.

- È fatto divieto all'affidatario di recedere dal contratto.

14. Scorrimento della graduatoria

- In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
- Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

15. Spese di bollo e di registrazione

- Sono a carico del fornitore le spese di bollo e di registro e tutte le altre inerenti e conseguenti alla fornitura, oggetto della presente RdO, nonché qualunque onere fiscale presente e futuro.

16. Foro competente

- Per eventuali controversie che potranno insorgere tra la Stazione Appaltante e il fornitore durante o al termine del contratto, in osservanza a quanto previsto dall'art. 219 C.P.C., le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Pescara.

17. Disposizioni varie

- Alle imprese non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per la redazione dell'offerta.

Firma della Ditta per accettazione